



## COMUNE DI VICENZA

Prot. n°: 87829 = 8.4

Vicenza, 27 dicembre 2011

### CALENDARIO DELLE DOMENICHE E FESTIVITÀ DEL MESE DI GENNAIO 2012 IN CUI È CONCESSA LA DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA E DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

#### IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 23.12.2011;  
VISTA la legge regionale "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali", approvata il 21 dicembre 2011, la quale prevede, tra l'altro, che i comuni possano fissare 16 giornate nel corso dell'anno in cui le attività di commercio al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva oltre al mese di dicembre (ad esclusione del giorno 25 dicembre);  
RILEVATO che è necessario disporre di un congruo periodo di tempo per poter raccogliere e valutare le proposte per la programmazione delle aperture festive per l'intero anno 2012 e che è intanto necessario sia fissato il calendario per il mese di gennaio 2012;  
SENTITI i pareri delle Associazioni di categoria riunitesi il 23 dicembre 2011;  
VISTO il D.Lgs n.114/21998 sulla disciplina del commercio;  
VISTA la L.R. n.29/2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";  
VISTO l'art. 50 del D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

#### DISPONE

quanto segue in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio:

- 1) gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della fascia oraria 7,00 - 22,00;
- 2) gli esercenti la vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio salvo deroga che viene individuata, provvisoriamente, per il solo mese di gennaio 2012 nelle giornate di **venerdì 6 e nelle domeniche 8 e 15 gennaio per tutto il territorio comunale**;
- 3) ulteriori deroghe all'obbligo della chiusura festiva e/o domenicale saranno fissate con successiva specifica ordinanza;
- 4) gli esercenti la vendita al dettaglio non sono più tenuti ad osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- 5) è fatto obbligo all'esercente di esporre in modo visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



6) la disciplina degli orari non viene applicata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 31.3.1998 N. 114, ai seguenti esercizi: rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e sale cinematografiche;

7) gli esercenti le attività miste, che svolgono attività commerciali od economiche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.21 della L.R. n.29/2007, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività;

8) le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano gli orari di cui all'art.18, comma 1, lett.a, della L.R. n.29/2007 (fascia oraria compresa tra le 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo);

9) è consentita per i concessionari di auto e moto la possibilità di apertura domenicale dei loro esercizi commerciali in occasione di lanci nazionali di nuovi modelli;

10) chiunque violi le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. del 31.3.1998 N. 114 e dell'art. 40 commi 1 e 2 della Legge Regionale 15/2004.

manda copia del presente provvedimento a:

Confcommercio, Confesercenti, Associazione Artigiani, C.N.A., Federdistribuzione,  
Acli, Adiconsum, Adoc, Unione Nazionale Consumatori, Movimento Consumatori, Associazione  
Vetrine del Centro Storico, AIM, I Portici di Corso Fogazzaro,  
Carabinieri, Questura, Ufficio Relazioni con il pubblico, Ufficio manifestazioni, Ufficio Stampa.



Il Sindaco  
*Achille Variati*